

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (26 agosto 1789)

Il 17 giugno 1789, un mese dopo la riunione a Versailles degli Stati Generali, i rappresentanti del Terzo Stato, guidati dal Emmanuel-Joseph Sieyès e da Honoré-Gabriel conte di Mirabeau, si proclamarono "Assemblea nazionale", un'assemblea non di ordini, ma rappresentativa dell'intero popolo francese, con una celebre mozione che raccolse 491 voti contro 90. «La denominazione di Assemblea nazionale è la sola che si addica all'Assemblea allo stato attuale delle cose, sia perchè i membri che la compongono sono i soli rappresentanti legittimamente noti e verificati, sia perchè essi sono inviati direttamente dalla quasi totalità della Nazione, sia infine perchè, essendo la rappresentanza una e indivisibile, nessuno dei deputati, in qualunque ordine o classe sia scelto ha il diritto di esercitare le sue funzioni separatamente dalla presente Assemblea».

La sovranità non risiede più nel monarca, ma nella nazione, che agisce attraverso i suoi rappresentanti. L'Assemblea dichiarava che «l'opera comune della restaurazione nazionale può e deve essere cominciata senza ritardo dai deputati presenti e [...] essi debbono proseguirla senza interruzione e senza ostacolo»¹. Pochi giorni dopo, la sera del 26, Luigi XVI ordinerà alla nobiltà e al clero di riunirsi insieme al Terzo stato. Si abbandonava così il meccanismo tricamerale delle deliberazioni *par ordre* in favore di un sistema monocamerale di rappresentanza nazionale. Il 9 luglio 1789 l'Assemblea si proclamò "Assemblea nazionale costituente".

Con il suo primo decreto l'Assemblea si assicurò la riscossione delle imposte e il servizio degli interessi del debito pubblico. Era il primo atto effettivo di assunzione della sovranità. Iniziarono quindi i lavori per dare alla Francia una costituzione che, fra l'altro, limitasse i poteri del re. Jean Joseph Mounier in luglio dichiarò, a nome del Comitato incaricato dei lavori preparatori, che il testo

¹ G. G. Florida, R. Orrù, Lucia G., Sciannella, A. Ciammariconi, *LEX FACIT REGEM. REX FACIT LEGEM. Antologia di documenti di storia costituzionale*, Fast Edit, Teramo, 2005, p. 126.

avrebbe dovuto essere preceduto da una dichiarazione dei diritti degli uomini posta in forma di preambolo, al di sopra degli articoli costituzionali, ma in stretta relazione con essi. Doveva trattarsi di una dichiarazione *corta, semplice, precisa*². Una prima versione di questo testo, da emanare contestualmente alla Costituzione, fu depositata per la discussione dal marchese Lafayette l'11 luglio 1789. Si avviò una vivace discussione su quale sarebbe stata la sua migliore collocazione rispetto al testo costituzionale. Il 4 agosto 1789 l'Assemblea decise, una volta concluso il dibattito, che la Dichiarazione avrebbe preceduto, come testo autonomo, la futura costituzione monarchica e affidò a un nuovo comitato di cinque membri la scelta del progetto ritenuto più idoneo.

Il 17 agosto il comitato presentò un testo in 19 articoli, redatti come tesi filosofiche e non come articoli normativi. Nelle due sedute del 18 e 19 agosto si accese una vivace polemica. Alla fine, il 19 agosto, l'Assemblea quasi all'unanimità rifiutò di prendere in considerazione il progetto del comitato dei cinque e decise a maggioranza di scegliere come testo base per i successivi lavori il progetto che era stato proposto in luglio. La *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* fu quindi approvata il 26 agosto 1789 e promulgata dal re agli inizi di novembre.

Sopravvissuto alle numerose Carte costituzionali succedutesi da allora, la Dichiarazione è da considerarsi oggi un atto normativo tuttora in vigore, grazie non solo al richiamo operato nel Preambolo della vigente costituzione francese del 4 ottobre 1958, ma anche al valore prescrittivo a esso riconosciuto, in virtù di tale richiamo, dalla giurisprudenza del *Conseil constitutionnel*.

La Dichiarazione si compone di 17 articoli. Si apre con un preambolo che individua la ragione politica dell'elenco «affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del potere

² P. Violante, *Lo spazio della rappresentanza. I Francia (1788-1789)*, Ilapalma, Palermo, 1981, pp. 118-138.

legislativo e quelli del potere esecutivo dal poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti»

Nel primo articolo è espresso solennemente il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti». Segue l'elencazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo cui deve essere improntata l'azione dell'associazione politica (art. 2), individuati nella libertà della persona, nella proprietà, nella sicurezza, nella resistenza all'oppressione.

Della libertà è offerta una definizione all'art. 4: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri». Si chiarisce quindi che i limiti al suo godimento possono essere fissati unicamente dalla legge. All'art. 5 si precisa la portata di questi limiti: possono essere vietate solo le azioni nocive per la società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito.

La sicurezza non è definita direttamente. Tuttavia, riferimenti a essa si possono trarre dagli artt. 7, 8 e 9, che recepiscono i principi illuministici nel regolare i rapporti tra Stato in quanto apparato repressivo e i cittadini. Gli artt. 7 e 8 fissano il principio di legalità in materia penale attraverso la riserva di legge e il principio di irretroattività. L'art. 9 stabilisce il principio della presunzione di innocenza. Gli artt. 10 e 11 fissano la libertà di opinione, cui è collegata la libertà di culto, il cui unico limite è costituito dalla legge e dall'ordine pubblico. Proprio sul rapporto tra religione e diritti dell'uomo si accese in sede di Assemblea Costituente uno dei dibattiti più vivaci. Al diritto di proprietà si riferisce l'art. 17, che lo definisce come diritto inviolabile e sacro di cui nessuno può esser privato, salvo nei casi di necessità pubblica.

Pilastro della Dichiarazione è il principio, proposto da Mounier,

secondo cui «ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione» (art. 3). Si afferma qui una nuova forma di legittimazione del potere dal basso, che scardina la legittimazione discendente e le forme di distribuzione del potere proprie dell'Ancien régime. É pertanto riformulato il principio di sovranità che nel pensiero di Hobbes aveva avuto la sua prima formulazione teorica. Si afferma anche il nuovo principio della rappresentanza nazionale, che fu l'esito naturale dei dibattiti di luglio sul vincolo di mandato.

L'art. 4 fissa il principio di legalità: solo la legge può limitare l'esercizio dei diritti. Tale principio è strettamente legato alla sovranità popolare. La legge, in quanto atto del potere legislativo del parlamento, a sua volta espressione della volontà generale, costituisce l'unico vincolo legittimo all'esercizio dei diritti innati dell'uomo (art. 6). Si dichiara in tal modo il carattere della legge come atto giuridico giusto, che è uno dei cardini del positivismo, e si delegittimano forme diverse di diritto. Dall'articolo 12 all'articolo 15 sono individuati i «diritti di controllo», che derivano dalla sovranità della Nazione e dal diritto dei cittadini di verificare l'operato del governo, chiamato ad agire in suo nome. In particolare l'art. 13 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva: è un articolo strettamente connesso all'art. 6, che, scardinando le diseguaglianze di status del passato, riconosce a tutti i cittadini il diritto di ricoprire cariche pubbliche.

Il modello cui l'Assemblea costituente francese si ispirò per redigere la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino furono le dichiarazioni americane dei diritti, a partire da quella della Virginia del 12 giugno 1776. Anche in Francia appunto si volle far precedere la futura costituzione da una Dichiarazione che, sul modello del *Bill of Rights* americano, riconoscesse i diritti naturali dell'uomo e, proclamando l'inviolabilità di tali diritti, fungesse da limite al potere assoluto dello Stato sul cittadino.

I costituenti non erano tuttavia intenzionati a replicare in modo passivo il modello americano: erano ben consapevoli della differenza di situazione sociale del Nord America, come del fatto che in America il problema era distaccarsi dall'Inghilterra e costruire una nuova struttura di potere e non distruggere un ordine precedente per costruirne un altro *ex novo*³.

La Dichiarazione del 1789 aveva quale fondamento la filosofia razionalista del XVIII secolo, che collocava al centro della speculazione l'individuo come essere razionale dotato di diritti innati, indipendenti da ogni legge positiva. Secondo questa concezione i diritti del singolo non derivano da una convenzione o dalla volontà umana, ma si impongono alla volontà di tutti come un'esigenza razionale. I costituenti francesi redassero perciò la dichiarazione in termini universali, laddove i costituenti americani erano invece legati a una visione dell'uomo nella sua concretezza storica. Se le dichiarazioni americane risentivano della natura di rivendicazione dei tradizionali diritti dei sudditi inglesi da parte dei coloni e il loro problema era quello di porre un freno al potere del Parlamento e non dare vita a una nuova perfetta autorità, i costituenti francesi volevano, al contrario, dar vita a una nuova struttura di potere radicata in principi di ragione autoevidenti.

Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni, la Dichiarazione risente anche dell'influenza del *Contrat social* di Jean Jacques Rousseau. Sin dai primi articoli se ne scorgono le tracce. Basti notare il particolare accento che pongono gli artt. 1 e 6 sulla questione dell'uguaglianza di tutti i cittadini, come il fatto che non sia prevista, al contrario delle dichiarazioni americane, né la libertà di associazione, né quella di riunione, confermando la diffidenza, che era già stata di Rousseau, nei confronti dei corpi intermedi. Così l'art. 4, ove si dichiara che "la libertà consiste nel poter far ciò che non nuoce ad altri" coincide con la definizione rousseauviana della libertà: "dans la République chacun est parfaitement libre en

³ M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 200-208.

ce qui ne nuit pas aux autres".

In quanto espressione della volontà generale (art. 6), la legge è inoltre ed è posta al centro della dichiarazione. La libertà è così definita sulla base della legge stessa come "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" (art. 5), mentre la realizzazione dei diritti è affidata completamente alla legge.

Attraverso la Dichiarazione si esprime il nuovo legame tra l'idea moderna di sovranità e la costituzione, intesa in senso monistico, ovvero come costituzione che individua un potere per eccellenza, più importante degli altri poteri costituiti, perchè espressione della volontà del sovrano. Tale potere è normalmente il potere legislativo che si esprime attraverso la legge, la quale è più di una fonte del diritto: "è l'espressione della volontà generale". E' il luogo in cui il sovrano esiste.

Come è stato rilevato ampiamente, la Dichiarazione simboleggia «l'ethos e il telos dei popoli che lottano contro la tirannia, il dispotismo e il totalitarismo» e trova nell'universalità del consenso nei suoi confronti il fondamento della sua validità. L'art. 16 segna una svolta nella storia dello Stato e il passaggio dallo Stato moderno allo Stato contemporaneo. Asserire che una società dove non siano garantiti i diritti e la separazione dei poteri è sprovvista di una costituzione implica una condanna nei confronti del passato e un progetto per il futuro: il progetto di uno Stato popolato di uomini liberi e uguali, dove la sovranità risiede nella nazione. Organizzato sul principio della separazione dei poteri, tale Stato fonda la propria ragion d'essere su due pilastri. Oltre alla tutela dei diritti umani alla libertà, alla sicurezza, alla proprietà e alla resistenza all'oppressione, l'uguaglianza nel godimento di tali diritti, riconosciuti come preesistenti lo Stato, specificati come diritti di libertà (artt.1,2,4,5,10,11), diritti civili (artt.7,8,9,13,17) e diritti politici (artt.6,14,15). Tale proclamazione per la prima volta vuol prescrivere un dover essere

dello Stato conforme a ragione. Proprio tale carattere normativo segna la più importante differenza rispetto al *Bill of Rights* americano⁴.

Gli autori della dichiarazione francese non intendevano porre norme di diritto positivo, ma pubblicizzare il proprio credo filosofico. La dichiarazione aveva natura puramente teorica e si limitava a enunciare una serie di diritti esistenti in forza della natura stessa dell'uomo. Così proclamati, i diritti erano privi di ogni significato per il giurista, ma esprimevano una concezione filosofica che chiedeva di essere tradotta dalla teoria alla pratica⁵. Come poté avvenire la trasformazione di questi diritti da pretese riconosciute esclusivamente in un sistema di leggi di natura, nel quale manca una sanzione, a pretese di diritto positivo, oggetto di indagine per il giurista? Solo nel momento in cui furono inseriti in un vero e proprio atto normativo quale fu la Costituzione del 1791⁶. Come rileva Jellinek, nel suo celebre scritto sull'argomento, i diritti proclamati non si traducevano in veri e propri diritti pubblici soggettivi, poiché mancava una specifica azionabilità dinanzi al giudice posto in posizione di terzietà⁷.

Al di là delle intenzioni dei costituenti, insomma, la dichiarazione valse essenzialmente come legittimazione di una potestà legislativa sovrana in grado di travolgere il diritto del passato. Tale idea della legge come codificazione del diritto impediva di attribuire valore giuridico al testo che restò esclusivamente una proclamazione politica. «Non si ebbe così la sottoposizione della legge al controllo dei diritti ma, al contrario, si ebbe il controllo di legalità dei diritti, la cui vera «costituzione» giuridicamente operante non fu la *Déclaration* ma il *Code civil*, non per nulla frequentemente denominato la 'Costituzione della borghesia'

⁴ G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 103-106.

⁵ N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà*, UTET, Torino, 1976, pp. 198-200.

⁶ D. Nocilla, *Introduzione* a G. Jellinek, *la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. XLVI-XLVII.

⁷ *Ibidem*, LIX-LX.

liberale»⁸. L'abbattimento della sovranità regia non mise in discussione il concetto di sovranità, ma ne spostò il centro di imputazione all'Assemblea, quale organo rappresentativo della Nazione. La Costituzione stessa non poteva perciò che essere subordinata alla sovranità della nazione.

La Dichiarazione sarebbe stata modificata nel 1793 e poi nel 1795. Queste modifiche riflettono i cambiamenti politici in seno all'Assemblea legislativa. La versione del 1793 insiste sul principio di uguaglianza; riconosce agli artt. 33, 34, 35 la resistenza all'oppressione e il diritto/dovere alla rivoluzione; nonché afferma esplicitamente che la sovranità risiede nel popolo. Il testo del 1795 attenua il principio di uguaglianza anche perché la costituzione prevedeva il suffragio censitario. Inoltre, quella versione introduce per la prima volta dei doveri ed enuncia esplicitamente il principio della separazione dei poteri. Tale versione consta di 35 articoli.

Antonio Mastropaolo

FONTI:

M. Duverger, *Constitutions et documents politiques*, Presses Universitaires de France, Paris 1957.

C. Debbash, J.M. Pontier, *Les constitutions de la France*, Dalloz, Paris, 1989.

J. Godechot, *Les constitutions de la France depuis 1789*, Flammarion, Paris, 1979.

P. Biscaretti di Ruffia, *Le Costituzioni di dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*, Giuffré, Milano 1994.

⁸ G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 66.